

OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	<i>Parti dell'atto</i>
ATTO COSTITUTIVO	A.PART- ACTION FOR PEOPLE, ARCHITECTURE, RIGHTS, TERRITORY ETS

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	<i>Numero</i>
05/05/2023	3	2026

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti

ATTO COSTITUTIVO

A.PART - Actions for People, Architecture, Rights, Territory ETS¹

In data 01/04/2023 presso la sede DI VIA PIETRO GORA 36 ubicata in SESTO FIORENTINO, alle ore 9:00, si sono riunite le seguenti persone²:

Ciusani Giulia nata a Milano il 30/04/1992 residente a Maghermo (PV) cittadina Italiana codice fiscale CSNGLI92D70F205S

Palmi Francesca nata a Firenze il 03/09/1993 residente a Sesto Fiorentino cittadina Italiana codice fiscale PLMFNC93P43D612R

Procida Carla nata a Massa di Somma (NA) il 26/09/1994 residente a Salerno cittadina Italiana codice fiscale PRCCRL94P66M289L

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Palmi Francesca il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra Ciusani Giulia quale *Segretaria* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'associazione e dà lettura dello *Statuto*³ contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"⁴) e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*⁵:

"A.PART - Actions for People, Architecture, Rights, Territory ETS"⁶, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Sesto Fiorentino e con *durata illimitata*⁷.

¹ Sono Enti del Terzo Settore (ETS), fra gli altri, "le associazioni, riconosciute o non riconosciute ... di carattere privato" (co. 1, art. 4 Cts). Non sono ETS le "associazioni politiche, ...; le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro" (co. 2, art. 4 Cts).

² Le persone che partecipano all'atto costitutivo possono essere *persone fisiche* oppure i *rappresentanti legali* (o loro delegati) di enti diversi dalle persone fisiche.

³ "Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde" (co. 2, art. 21 Cts).

⁴ "Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto *compatibili*, anche alle *categorie* di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare" (co. 1, art. 3 Cts).

⁵ "La *denominazione sociale*, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico" (co. 1, art. 12 Cts).

⁶ La *lettera direttoriale della Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2017*, chiarisce che la *qualificazione giuridica* di Ente del Terzo Settore discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (co. 1, art. 4 Cts); quindi, l'*acronimo ETS*, anche se previsto nella denominazione sociale, *non sarà spendibile* nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico fino alla operatività del suddetto Registro.

⁷ Può avere anche una durata *limitata*.

ART. 2 Il *patrimonio iniziale*⁸ dell'associazione è di 3.500 euro⁹.

ART. 3 - L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi¹⁰:

⁸ L'Atto costitutivo deve indicare, ai sensi del **co. 1, art. 21 Cts**, il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

⁹ "Si considera *patrimonio minimo* per il conseguimento della personalità giuridica una *somma liquida e disponibile* non inferiore a 15.000 euro per le associazioni Se tale patrimonio è costituito da *beni diversi dal denaro*, il loro valore deve risultare da una *relazione giurata*, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro" (**co. 4, art. 22 Cts**). Il punto 1.1. della **Direttiva** allegata alla **Delibera regionale Toscana n. 788 del 30.09.2013** collegata al Regolamento di attuazione della **L.R.T. 24.04.2001, n. 19** in materia di persone giuridiche, stabilisce la valutazione dei requisiti patrimoniali nei *procedimenti regionali* - tuttora in vigore, anche se *alternativi* alla procedura nazionale - di riconoscimento della personalità giuridica privata. In particolare, la valutazione sulla idoneità e adeguatezza del patrimonio ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è effettuata tramite *analisi specifica*, in considerazione delle finalità perseguite dall'Ente e della necessaria garanzia dei terzi. E' in ogni caso richiesto il possesso, per le associazioni, di un patrimonio minimo pari a 20.000 euro. Questo ammontare si riferisce a risorse patrimoniali liquide/risorse finanziarie. Non viene quindi considerato in tale ambito il valore economico di immobili o di beni strumentali (attrezzature, arredi, beni museali, documentali ed artistici). E' fatta salva in ogni caso, in fase istruttoria, la facoltà di richiedere un patrimonio di garanzia rispetto a quelli indicati in via minimale, sempre in relazione ai criteri valutativi espressi (finalità perseguite dall'associazione e della garanzia dei terzi).

"Per le associazioni e fondazioni del terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati, l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nonché dell'eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell'uffici di cui all'articolo 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla regione o Provincia autonoma competente" (**co. 1-bis, art. 22 Cts**).

¹⁰ Selezionare la *forma di svolgimento* delle proprie *attività associative* le quali dovranno essere indicate, con un adeguato grado di analiticità e specificità, in una o più delle seguenti *tipologie di attività di interesse generale*, elencate dal **co. 1, art. 5 Cts**:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*; con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale* e del *paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale¹¹.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*¹² - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, *l'Organo di amministrazione*¹³ (o Consiglio direttivo) sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti *cariche*:

Presidente: Francesca Palmi

Segretario: Giulia Ciusani

Consigliere: Carla Procida

u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) *cura di procedure di adozione internazionale* ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Questo elenco *tassativo*, ai sensi del **co. 2, art. 5 Cts**, può essere aggiornato con apposito D.P.C.M.

¹¹ Il *Decreto ministeriale* individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (**art. 6 Cts**).

¹² L'attività di *raccolta fondi* può essere anche svolta in forma *organizzata e continuativa* e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (**co. 2, art. 7 Cts**).

¹³ L'Organo di amministrazione è ciò che viene comunemente chiamato Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione, in sostanza è l'Organo di gestione.

Vs 09-10-2018

ART. 5 Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31 dicembre 2023. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno¹⁴.

ART. 6 Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Romana Palom
Sig.ra Giulia Bazzani
Sig.ra Cecilia Massey

Luogo e data SESTO F.N. - 01/04/2023



¹⁴ Gli esercizi possono avere durata *non coincidente* con l'anno solare.

STATUTO

A.PART - Actions for People, Architecture, Rights, Territory ETS¹⁵

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore¹⁶") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*¹⁷:

"A.PART - Actions for People, Architecture, Rights, Territory ETS¹⁸", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Sesto Fiorentino e con *durata illimitata*¹⁹.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione **A.PART** non ha scopo di lucro e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi²⁰.

A tal fine promuove:

- La *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- L'*educazione, l'istruzione e la formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- L'*organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

¹⁵ Vedi nota 1.

¹⁶ Vedi nota 4.

¹⁷ Vedi nota 5.

¹⁸ Vedi nota 6.

¹⁹ Vedi nota 7.

²⁰ Vedi nota 10.

Finalità

- **A.PART- Actions for People Architecture Rights Territory** é un Ente del Terzo Settore indipendente e inclusivo, aconfessionale e apartitico che, rifiutando ogni tipo di violenza, discriminazione di genere, di orientamento sessuale, di etnia e di nazionalità, persegue esclusivamente il fine di utilità sociale mediante gli strumenti dell'architettura, del design, del diritto e delle discipline correlate.
- **A.PART - Actions for People Architecture Rights Territory** persegue finalità di solidarietà sociale in favore di comunità vulnerabili del Sud del mondo, in contesti di criticità dovute a instabilità socio-economica, crisi ambientale ed emergenza umanitaria.
- **A.PART - Actions for People Architecture Rights Territory** pone particolare attenzione alla tutela degli individui che versano in situazioni di marginalizzazione per motivi sociali, familiari, fisici o psichici.
- **A.PART - Actions for People Architecture Rights Territory** si propone di favorire processi di Sviluppo Umano, rispettosi dell'ambiente e delle specificità culturali di ogni popolazione, difendendo i diritti dei popoli indigeni e delle loro terre.

Attività

Per il conseguimento delle finalità di cui al paragrafo sopra, **A.PART - Actions for People Architecture Rights Territory** svolge a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività istituzionali in Italia e all'estero, seguendo i criteri della Cooperazione Internazionale Non Governativa allo Sviluppo e secondo valori di inclusione sociale, partecipazione ed emancipazione delle comunità locali:

- Attività di progettazione, architettura, design, urbanistica, (auto)costruzione e conservazione del patrimonio costruito, che siano economicamente, socialmente e ambientalmente sostenibili.
- Attività di capacity-building (workshop, seminari, focus group) rivolte alle comunità interessate attraverso uno scambio reciproco di idee e competenze.
- Progetti di empowerment femminile al fine di ridurre le disuguaglianze di genere permettendo pari opportunità e una piena integrazione nella vita della comunità.
- Progetti per promuovere la difesa del territorio, la tutela delle risorse naturali e dei diritti dei popoli originari, mediante azioni di advocacy.
- Attività di sensibilizzazione e di comunicazione sia in Italia che in sede di intervento.
- Attività di raccolta fondi per il reperimento delle risorse necessarie al raggiungimento delle finalità sopra indicate.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Ente potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide obiettivi e regole, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Allo stesso scopo l'Ente del Terzo Settore potrà aderire a network nazionali ed internazionali.

L'ente può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale²¹.

L'ente può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi*²² - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

²¹ Vedi nota 11.

²² Vedi nota 12.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche ed enti*²³ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione²⁴ (o consiglio direttivo) una *domanda scritta*²⁵ che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'aderenza ai principi e ai valori dell'ente.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,²⁶ motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione,²⁷ chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di²⁸:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di²⁹:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e secondo i valori fondanti dell'ente;

²³ L'adesione di enti, non necessariamente ETS, è eventuale.

²⁴ Vedi nota 13.

²⁵ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁶ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁷ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁸ Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

²⁹ Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto diretto o indiretto con lo scopo dell'ente.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto³⁰, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nel caso di comportamento lesivo del buon nome e dell'operato dell'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni³¹.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà *adottare* una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima³².

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);³³
- il Presidente;

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.³⁴

Ciascun associato ha *un voto*.³⁵

³⁰ "L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per *gravi motivi*" (co. 3, art. 24 Codice civile).

³¹ L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile): norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

³² Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

³³ Vedi nota 13

³⁴ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁵ "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (co. 2, art. 24 Cts).

DP PP CO.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione³⁶. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.³⁷

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.³⁸

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda³⁹ convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio⁴⁰.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati⁴¹.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:⁴²

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*⁴³;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.⁴⁴

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.⁴⁵

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

³⁶ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁷ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (co. 3, art. 24 Cts).

³⁸ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts).

³⁹ non nello stesso giorno.

⁴⁰ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del co. 2, art. 17 Cts, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

⁴¹ "In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale*" (co. 2, art. 20 Codice civile).

⁴² Oltre alle seguenti competenze *inderogabili*, l'Atto costitutivo o lo Statuto può prevedere *altre competenze*, fra le quali: fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; determinare alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione; approvare eventuali altri regolamenti interni; ...

⁴³ se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

⁴⁴ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a 500, possono disciplinare le competenze dell'Assemblea anche *in deroga* a quanto stabilito in questo articolo, nel rispetto dei *principi* di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche associative (co. 2, art. 25 Cts).

⁴⁵ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

ART. 8 **(Organo di amministrazione⁴⁶)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.⁴⁷

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁴⁸.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

⁴⁶ Vedi nota 13

⁴⁷ "L'Atto costitutivo o lo Statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici *requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza*, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile. L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano *scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati*. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'Atto costitutivo o dallo Statuto ad *enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3 del Codice del terzo settore, o a lavoratori o utenti dell'ente*. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea" (co. 3-5, art. 26 Cts).

⁴⁸ "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea⁴⁹ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni⁵⁰.

ART. 10 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale⁵¹.

ART. 11 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo⁵².

⁴⁹ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominino al proprio interno il Presidente.

⁵⁰ Carica associativa *facoltativa*.

⁵¹ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (**art. 10 Cts**).

⁵² Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

ART. 12 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio*⁵³ annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno⁵⁴.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁵⁵.

ART. 15 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet⁵⁶ gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*⁵⁷.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- ⁵⁸il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: durante l'Assemblea e in consultazione online/cartacea.

⁵³ "Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto finanziario per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts). Se l'associazione esercita "la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di *impresa commerciale* deve tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile" (co. 4, art. 13 Cts).

⁵⁴ Se non stabilito diversamente (v. nota 16).

⁵⁵ L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle attività, di cui all'articolo 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio" (co. 6, art. 13 Cts).

⁵⁶ o nel sito internet della *rete associativa* cui eventualmente aderisce l'associazione (co. 2, art. 14 Cts).

⁵⁷ dal momento in cui sono pubblicate le relative *linee guida*, adottate con apposito D.M., che terranno conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte (co. 1, art. 14 Cts).

⁵⁸ se previsti altri organi associativi.

ART. 17 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.⁵⁹

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione^{60 61}.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi⁶².

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁶³.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo*⁶⁴ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁶⁵, o ai fini di pubblica utilità secondo quanto deciso dall'Assemblea in fase di scioglimento o dell'organo associativo competente.

⁵⁹ Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

⁶⁰ Non si considera volontario l'associato che *occasionalmente* coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). "I *lavoratori subordinati* che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (**co. 6-bis, art. 17 Cts**). L'*incompatibilità* della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria *non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (**co. 5, art. 17 Cts**).

⁶¹ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

⁶² Con apposito D.M. saranno individuati *meccanismi assicurativi semplificati*, con polizze anche numeriche, e saranno disciplinati i relativi *controlli*. "La copertura assicurativa è elemento essenziale delle *convenzioni* tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi *oneri* sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione" (**co. 3, art. 18 Cts**).

⁶³ I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

⁶⁴ "Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**).

⁶⁵ o, in mancanza, alla *Fondazione Italia Sociale*.

Vs 09-10-2018

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

Francesca Palom

Carla Rindler

Giulia Cirani



Rece

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2013/75075

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO B0501812100140423 0000006 Saldo delega 200,00
DATA DEL VERSAMENTO 1/4/2023 ABI 05018 CAB 12100

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 94322920482

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI A. PART ETS - ACTIONS FOR

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO		CODICE ATTO		IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI			
sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito	
ERARIO	1550			0000 2023	200,00	0,00	